

“Norme in materia di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”

Relazione

La proposta di legge disciplina l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

In merito all'elezione del Presidente della Giunta regionale, ovvero del candidato che ottiene il maggior numero di voti nelle sette circoscrizioni provinciali e in quella corrispondente al territorio della città metropolitana, si segnala la previsione del voto disgiunto e la riserva di seggio a favore del candidato secondo classificato.

Qui di seguito si richiamano in modo sintetico gli elementi qualificanti del sistema elettorale proposto, afferenti rispettivamente alle soglie di sbarramento, alla formula elettorale, al premio di maggioranza e alla rappresentanza di genere.

Le soglie di sbarramento prevedono come prima fattispecie un accesso al riparto dei seggi da parte delle coalizioni che hanno superato il 10 per cento dei voti e che contengono almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto più del 3 per cento dei voti. All'interno delle coalizioni, che hanno superato tale sbarramento, possono conquistare seggi esclusivamente i gruppi di liste che hanno ottenuto più del 3 per cento dei voti. Ai gruppi di liste che si presentano isolatamente, ovvero non in coalizione, è imposto, invece, il superamento della soglia del 5 per cento dei voti (art. 22).

I cinquanta consiglieri regionali vengono eletti sulla base del sistema elettorale proporzionale *d'Hondt*.

Viene esclusa la presenza della lista regionale, il cosiddetto *listino*.

I seggi conseguiti dalle coalizioni dopo l'applicazione del premio di maggioranza vengono ripartiti tra le loro componenti, ovvero i gruppi di liste, sulla base del sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti. Dopo l'assegnazione dei seggi a quoziente intero nelle circoscrizioni, si procede all'attribuzione dei seggi rimanenti nelle singole circoscrizioni sulla base dei migliori resti di ciascuna lista provinciale, iniziando ad assegnare quelli che competono al gruppo di liste che ha conseguito il maggior numero di voti e assicurando il rispetto della garanzia territoriale, ovvero attribuendo a ciascuna circoscrizione i seggi che le spettano in base alla sua popolazione (art. 23).

Tre soglie sono previste per il premio di maggioranza: almeno il 55 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale all'intero superiore, per la coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta, che non hanno raggiunto il 40 per cento dei voti, almeno il 57,5 per cento dei seggi, con arrotondamento della cifra

decimale all'intero superiore, nel caso di raggiungimento di un numero di voti compreso tra il 40 e il 50 per cento e infine il 60 dei seggi per cento dei seggi in caso di superamento del 50 per cento dei voti. L'ultima previsione, ovvero quella inerente l'attribuzione del 60 per cento dei seggi, riserva indirettamente il rimanente 40 per cento alla minoranza (art. 23, comma 4, lett. g)).

Nel rispetto degli obblighi derivanti dal legislatore statale (art. 4, comma 1, lettera c bis) della legge 165/2004 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*)) la proposta garantisce la parità di genere.

A questo proposito viene introdotto sia il limite percentuale del 60 per cento con arrotondamento all'unità più vicina, al di sopra del quale nessun genere può essere rappresentato nelle liste provinciali (art. 14, comma 6), che la cosiddetta *doppia preferenza di genere*, che prevede, nel caso di espressione di una seconda preferenza, l'obbligo di scegliere un candidato di genere diverso, pena l'annullamento della preferenza espressa in favore del candidato che nell'ordine di elencazione progressiva della lista dei candidati è collocato successivamente (art. 21, comma 5).

Passando all'esame di disposizioni più specifiche, si segnala che in materia di raccolta delle firme viene recepita la disciplina di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 108/1968 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*), con la previsione di una duplice dispensa da tale raccolta. La prima per le liste dei candidati espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale e regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni e la seconda per le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali, escluso il gruppo misto (art. 15, commi 2 e 4).

Viene conseguentemente prevista l'abrogazione della legge regionale 21/2009 (*Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali*).

In merito al numero dei candidati, viene disposto che le liste provinciali siano formate da due candidati, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari a due; da un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore a un terzo, con aumento o arrotondamento all'unità superiore, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è, rispettivamente, pari o superiore a tre (art. 14, comma 5).

Viene consentito di presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo (art. 15, comma 7).

Ogni gruppo di liste dovrà essere composto da liste provinciali presentate in tutte le circoscrizioni (art. 14, comma 3).

Si segnala, infine, che la proposta contiene anche la disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali (artt. 7 e 8).